DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI CONNESSI AL PROTRARSI DELLA NUOVA CRISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI E DI INFRASTRUTTURE E ATTIVITA' ENERGETICHE STRATEGICHE

Art. 3

Disposizioni finanziarie

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 18,6 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 1 e, per gli anni 2026 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Versione in vigore dal 11 settembre 2026, non più in vigore dal 10 novembre 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attivita' energetiche strategiche
Estremi	Decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-prezzi-petroliferi-connessi-al-157-2026/art-3-disposizioni-finanziarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it